

Statuto della FONDAZIONE POMIGLIANO JAZZ

Art. 1 Costituzione


È costituita dall'Associazione Pomigliano Jazz una Fondazione denominata "Fondazione Pomigliano Jazz" con sede legale in Pomigliano d'Arco alla via Giuseppe Verdi n. 24.

Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito della regione Campania; delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità statutarie, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 Scopi

La Fondazione non persegue fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale, con particolare riguardo al jazz; tale fine viene perseguito attraverso il supporto ed il consolidamento dell'attività dell'Associazione Pomigliano Jazz volta a promuovere e realizzare:

- concerti, rassegne, manifestazioni, il Pomigliano Jazz Festival in particolare e, più in generale, tutte le iniziative a carattere musicale;
- centri di eccellenza per studi musicali ed attività di ricerca scientifica, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale in campi correlati all'attività musicale;



- attività di edizione, distribuzione e produzione musicale;


L'attività della Fondazione è rivolta alla valorizzazione, promozione e sviluppo culturale del territorio della Città di Pomigliano d'Arco, della Provincia di Napoli e della Regione Campania.

D'intesa con l'Associazione Pomigliano Jazz, la Fondazione può altresì provvedere a promuovere e realizzare direttamente tali attività.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- sostenere e coordinare l'attività di altri enti, associazioni o istituzioni che promuovano gli stessi fini;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il fi-



nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di mutui, l'acquisizione, in proprietà od ad altro titolo, di immobili, la stipula di protocolli di intesa e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.

Art. 4 Organi

Sono organi della Fondazione:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

Art. 5 Consiglio di amministrazione:

composizione e costituzione

Il consiglio di amministrazione è costituito da 3 a 9 membri nominati dall'Associazione Pomigliano Jazz. In caso di acquisizione dello status di fondatore da parte di altri soggetti, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, il consiglio di amministrazione potrà essere così composto:

--un membro designato da ciascuno degli enti di cui all'art. 10;




--fino a cinque membri designati dall'Associazione Pomigliano Jazz.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed in ogni caso, per la sola gestione ordinaria, fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Entro 60 giorni dallo scadere del quinquennio, il presidente del consiglio d'amministrazione invita i soggetti fondatori a procedere alle nomine per il quinquennio successivo che devono essere effettuate entro 30 giorni dalla scadenza del quinquennio. Il nuovo consiglio d'amministrazione si intende validamente insediato se gli enti fondatori hanno proceduto a designare almeno 3 membri.

In caso di revoca, dimissioni, impedimento permanente o morte di un consigliere, il presidente richiede tempestivamente all'ente che lo ha nominato di procedere alla designazione sostitutiva, fino al compimento del quinquennio. I membri del consiglio di amministrazione designati da enti che hanno perso lo status di fondatore, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, decadono automaticamente.

Le funzioni di consigliere del consiglio di amministrazione sono gratuite e non danno titolo a richiedere alcun compenso, eccetto che per specifiche funzioni delegate a singoli consiglieri e fatto salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione. I compensi per specifiche funzioni delegate sono stabiliti dal consiglio di



amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi membri.


Art. 6 Consiglio di amministrazione: compiti e funzionamento

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri tramite raccomandata postale A/R (o e-mail con notifica di conferma lettura) da spedirsi almeno 7 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per fonogramma, telegramma, telefax almeno 48 ore prima della riunione. La presenza di tutti i membri sana l'eventuale vizio nella convocazione del consiglio. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per la gestione straordinaria e negli altri casi specificamente previsti dallo Statuto, delibera invece con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione tiene un aggiornato registro dei fondatori e dei sostenitori, di cui agli artt. 9 e 10, con ogni notizia ad essi relativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare uno o più membri per la gestione di singoli progetti o specifiche attività della Fondazione; con voto favorevole della maggioranza dei



suoi componenti può conferire a tali delegati anche il potere di rappresentanza, limitatamente all'oggetto della delega; in tal caso il delegato agisce come procuratore speciale della Fondazione secondo la legislazione vigente.

Rappresentano gestione straordinaria tutte le decisioni in merito alla creazione/cessazione di (o adesione a/recesso da) specifiche attività o progetti o iniziative, all'acquisto, modificazione o cessione di diritti reali ed alla modificazione della consistenza patrimoniale della Fondazione.


Ove dovesse sorgere la necessità, il Consiglio di Amministrazione può creare un'autonoma struttura organizzativa anche in relazione a singole aree o attività, nominando un direttore e/o responsabili di aree.

Art. 7 Presidente

Il presidente della Fondazione è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione nella prima riunione utile con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Egli è legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; in questo caso il consiglio d'amministrazione deve essere convocato entro 7 giorni e ra-



tifica con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La procedura di urgenza non si applica agli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 8 Presidente onorario


Il consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare e revocare, con delibera assunta a maggioranza dei suoi membri un presidente onorario da scegliersi tra personalità di rilievo preferibilmente del mondo della cultura e della musica e ne stabilisce eventuali competenze e compensi.

Art. 9 Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati di comune accordo dai fondatori e dai sostenitori; in caso d'inerzia provvede alla nomina il consiglio d'amministrazione. Possono essere nominati sindaci persone con competenze giuridico economiche; il presidente deve essere iscritto al Registro dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati. L'eventuale compenso è determinato dal consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.



I membri del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 10 Fondatori

Possono acquisire lo status di Fondatore, anche per periodi limitati di tempo, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Pomigliano d'Arco, gli Enti Pubblici ed i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato da essi costituiti o partecipati che contribuiscano all'incremento del patrimonio o del fondo di gestione.

Possono altresì acquisire lo status di Fondatore, anche per periodi limitati di tempo, i soggetti privati che apportino un rilevante contributo al patrimonio o al fondo di gestione della fondazione.

I soggetti di cui sopra possono nominare un membro del consiglio di amministrazione.

Lo status di Fondatore si perde con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni o per inadempienza degli obblighi assunti verso la Fondazione.

L'acquisizione e la perdita dello status sono deliberate dal consiglio d'amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

Art. 11 Sostenitori

Il consiglio d'amministrazione, a maggioranza dei membri, può nominare sostenitori, anche per periodi limitati di tempo, coloro che contribuiscano alle attività della Fondazione con un versamento minimo di ammontare determinato dal consiglio



stesso.

Lo status di sostenitore si perde con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni o per inadempienza degli obblighi assunti verso la Fondazione.

L'acquisizione e la perdita dello status sono deliberate dal consiglio d'amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

Art. 12 Comitato scientifico


Per l'attuazione degli scopi della Fondazione il consiglio di amministrazione può nominare un comitato scientifico composto da persone professionalmente qualificate.

Il comitato esprime pareri sull'attività e sui progetti della Fondazione, può proporre progetti e seguirne lo svolgimento. Alle sue sedute possono assistere i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del consiglio di amministrazione, ad aumentarlo.



Art. 14 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

--dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;

--da tutti i contributi o donazioni ricevuti e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

--dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali ovvero per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 30 aprile il consiglio di amministrazione approva il bilancio dell'esercizio precedente; esso deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei sindaci sull'anda-



mento della gestione sociale.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri muniti di delega, devono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 Norme finali

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Modifiche al presente statuto possono essere apportate solo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, ad enti che perseguano finalità analoghe.

La designazione del primo consiglio d'amministrazione e del primo collegio sindacale avviene contestualmente alla costituzione della Fondazione.

Firmato:

FILIPPO d'URZO

FRANCESCA CAPALDO

CAROLINA MARCIANO.

Enrico SANTANGELO Notaio Sigillo

